CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 13

OGGETTO: UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - ACCORDO TRA IL COMUNE DI SALUZZO E IL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:35, nella sede operativa del Consorzio, Piazza Risorgimento, n. 2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente.

Sono intervenuti i Signori:		Presente
RUBIOLO Geom. Fulvio	PRESIDENTE	Presente
BOSIO Luca Luigi	MEMBRO	Presente
SAROGLIA Maurizio Enrico	MEMBRO	Assente
CHIESA Guido	MEMBRO	Presente
TOSELLI Anna Maria	MEMBRO	Presente

Assiste alla seduta in qualità di Segretario Generale del Consorzio il Signor Flesia Caporgno Paolo.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. RUBIOLO Geom. Fulvio, nella sua qualità di Presidente del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Comune di Saluzzo prevede l'organo collegiale quale Ufficio per i procedimenti disciplinari a carico dei Dipendenti e Dirigenti; in particolare, l'art. 54 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, stabilisce che:
 - "1. L'ufficio dei procedimenti disciplinari è composto dal Segretario generale, che lo presiede, e da due componenti individuati dal Sindaco tra esperti di comprovata esperienza in materia di personale, o mediante avviso o a seguito di accordo o convenzione con altra pubblica amministrazione, anche a condizioni di reciprocità.
 - 2. La nomina quali membri esterni di Dirigenti, dipendenti o Segretari di altri enti pubblici, non dà luogo a compensi, se acquisita l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza e dei dipendenti interessati, il Comune può assicurare all'Ente autorizzante analoghe prestazioni professionali compensative da parte di propri dipendenti.
 - 3. L'ufficio dei procedimenti disciplinari è competente all'istruttoria e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti di:
 - dipendenti inseriti organicamente in settori con a capo un responsabile con qualifica dirigenziale, compresi i settori assegnati alla responsabilità del Segretario Generale in funzione di dirigente: solo per le sanzioni che, sulla base delle norme di legge e di contratto, non possono essere irrogate dal capo della struttura;
 - dipendenti inseriti organicamente in settori con a capo un responsabile privo di qualifica dirigenziale: per tutte le sanzioni disciplinari
 - dirigenti e responsabili di servizio non aventi qualifica dirigenziale: per tutte le sanzioni disciplinari"
- il Consorzio C.S.E.A. prevede l'organo collegiale quale Ufficio per i procedimenti disciplinari a carico dei Dipendenti e dei Dirigenti, ivi compresa la presenza di soggetto di altro ente, a condizioni di reciprocità;
- la costituzione collegiale degli Uffici per i procedimenti disciplinari dei due Enti, malgrado la diversa ampiezza di competenza degli Uffici, può essere gestita mediante impiego di professionalità in servizio presso i due Enti;
- al fine di disciplinare la compensazione tra le prestazioni lavorative di dipendenti di Enti diversi è necessario la stipula di un accordo tra gli stessi;

ATTESO che:

- l'accordo in parola risponde ad interessi comuni ad entrambi gli Enti consentendo agli stessi di avvalersi di competenze professionali specifiche per la gestione di procedimenti di oggettiva difficoltà e delicatezza, di favorire lo scambio di esperienze e competenze tra Enti in prossimità territoriale, sostenendo contestualmente oneri limitati;

- con il presente accordo i due enti si propongono di disciplinare i reciproci rapporti ed impegni;

DATO ATTO che lo Statuto del Consorzio C.S.E.A. prevede, tra l'altro, all'art. 9 comma 2, che "quando ritenuto necessario possono essere al servizio del Consorzio, gli uffici, il personale ed il tesoriere del Comune ove ha sede il Consorzio";

CONSIDERATO che l'accordo con Saluzzo oggettivamente si pone in correlazione logica con la prossimità territoriale, la previsione statutaria, e risponde a principi di buon andamento dell'attività amministrativa;

DATO atto che l'articolo 15 della legge n. 241/1990, prevede sempre la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che l'efficacia di quanto ipotizzato è subordinato alle eventuali ulteriori condizioni previste dalla legge (autorizzazione datoriale, se ed in quanto prevista);

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del servizio interessato (segretario, in relazione alle competenze), ai sensi dell'art. 49, del d. lgs. N. 267/2000,

Ad unanimità,

DELIBERA

- Di definire accordo con il Comune di Saluzzo per l'avvalimento, a condizioni di reciprocità, del Segretario generale dell'uno e dell'altro ente, quale componente dell'ufficio procedimenti disciplinari, nel testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità, immediatamente eseguibile, per una sollecita funzionalità dell'accordo.

IL PRESIDENTE RUBIOLO Geom. Fulvio

IL SEGRETARIO FLESIA Caporgno Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.		
Lì,	IL SEGRETARIO	
	Flesia Caporgno Paolo	